

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 maggio 2024.

Modifiche alla struttura e aumento della consistenza del personale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e istituzione di nuovi nuclei.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e, in particolare, l'articolo 2, a mente del quale «il Ministero delle politiche agricole costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 3, che individuano i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora denominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a mente dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'articolo 11, secondo cui «per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare:

l'articolo 174-bis, comma 2-bis, così come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, secondo cui «i reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986 e del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, sono posti alle dipendenze del

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari ed assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare»;

l'articolo 828-bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 666, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a mente del quale «è costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per un totale di centosettanta unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare» e «sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al caserme e al vestiario»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 8 che disciplina la riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che individua i compiti del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare;


Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali dell'8 giugno 2001, con il quale il Comando carabinieri tutela norme comunitarie, posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, assume la denominazione di Comando carabinieri politiche agricole, consolida un organico di ottantatré unità (cinque ufficiali, sessanta ispettori, otto sovrintendenti e dieci appuntati e carabinieri) e viene articolato in un nucleo di coordinamento operativo e tre nuclei antifrodi carabinieri con sedi a Parma, Roma e Salerno;

Tenuto conto che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni della normativa agroalimentare costituiscono una funzione essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerata la necessità di accrescere la capacità d'intervento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare al fine di rafforzare la prevenzione, la vigilanza e la repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale su tutto il territorio nazionale ed europeo;

Acquisito il concerto con il Ministero dell'interno con nota del 15 marzo 2024;

Su proposta del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Decreta:

Art. 1.

Istituzione di nuovi nuclei carabinieri per la tutela agroalimentare e riordino del reparto operativo

1. Sono istituiti i Nuclei carabinieri per la tutela agroalimentare di Bergamo, Verona, Firenze, Oristano, Avezzano (AQ), Bari e Reggio Calabria.

2. È soppressa la Sezione operativa centrale e, riconfigurata in nucleo, la Sezione analisi e banche dati del reparto operativo.

3. Alle dipendenze del reparto operativo sono istituite la Sezione frodi comunitarie e la Sezione sicurezza agroalimentare.

4. A seguito della riorganizzazione di cui al comma 1, il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare si articola in un ufficio comando, un reparto operativo, cinque reparti carabinieri per la tutela agroalimentare e sette nuclei, come da tabella «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dipendenza funzionale

1. Con direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuati i servizi da eseguire a beneficio degli uffici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in coerenza con i compiti assegnati al Comando carabinieri per la tutela agroalimentare dalle disposizioni legislative.

Art. 3.

Consistenza del personale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare

1. La dotazione complessiva di personale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, comprensiva delle unità in soprannumero, è definita nella tabella «B» che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Oneri finanziari

1. Sono a carico dell'Arma dei carabinieri le spese relative al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, nonché i relativi oneri riflessi inerenti al personale in organico del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

2. Le spese relative al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, nonché i relativi oneri riflessi inerenti al contingente di personale in soprannumero del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, ai sensi dell'articolo 828-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Le spese di cui al comma 2, sono anticipate dall'Arma dei carabinieri, rimborsate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mediante versamento sul capitolo 3642, articolo 6, dello stato di previsione dell'entrata, per procedere a successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del

Ministero della difesa. La relativa quietanza di versamento è inoltrata all'Ufficio bilancio del Comando generale e al Centro nazionale amministrativo dell'Arma dei carabinieri.

4. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, gli oneri relativi alle indennità eventuali, all'accasermamento, al casermaggio, al vestiario, alla motorizzazione, nonché all'approntamento di particolari strumenti necessari a soddisfare le esigenze tecniche ed operative del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Tali costi sono comunque contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati annualmente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2024

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2356

Tabella A

Articolazione del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

Ufficio Comando (Roma) Sezione personale Sezione operazioni e logistica Squadra Servizi
Reparto operativo (Roma) Sezione frodi comunitarie Sezione sicurezza agroalimentare Nucleo analisi e banche dati
Reparto CC TAA Torino Nucleo CC TAA Bergamo
Reparto CC TAA Parma Nucleo CC TAA Verona
Reparto CC TAA Roma Nucleo CC TAA Firenze Nucleo CC TAA Oristano*
Reparto CC TAA Salerno Nucleo CC TAA Bari Nucleo CC TAA Avezzano
Reparto CC TAA Messina Nucleo CC TAA Reggio Calabria

*provvisoriamente in Abbasanta, in attesa di completamento dei lavori strutturali.




Tabella B

Consistenza del personale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare:

	Ufficiali	Ispettori	Sovrintendenti	Appuntati/ Carabinieri	Totali
In organico	16	73	18	35	142
In extraorganico ex art. 828-bis d.lgs. n. 66/2010	-	110	-	60	170
Totale	16	183	18	95	312

La tabella è stata adeguata alle previsioni dell'art. 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come rimodulato dall'art. 1, comma 666, lettera a), n. 1), n. 2) e n. 3), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023).

24A03047

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2024.

Fondo sanitario nazionale 2023 - Ripartizione tra le regioni delle quote premiali di cui all'art.2, comma 67-bis, della legge n. 191/2009.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede che all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-bis formulato come segue: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto

dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»;

Visto l'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entità della quota premiale introdotta dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto l'art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopra citato:

«Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento»;

Visto, inoltre, l'art. 42, comma 14-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento»;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che prevede, anche per gli anni 2015 e 2016, che il riparto della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga anche tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede, anche per l'anno

